



MUNICIPIO DI CREMA
SETTORE FINANZIARIO
ECONOMICO E TRIBUTARIO
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O
PRIVATO DI USO PUBBLICO**

Ufficio: Occupazione Suolo Pubblico e COSAP

Allegato alla delibera di C.C. n. **2004/00049** del **13.07.2004**

Ripreso e aggiornato con:

- Delibera di C.C. n. 2006/00025 del 20.03.2006 – (art. 3) caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo;
- Delibera di C.C. n. 2009/00047 del 08.07.2009 – (art. 3) caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo;
- Delibera di G.M. n. 2010/00084 del 17.03.2010 – (art. 3) caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo;
- Delibera di C.C. n. 2010/00035 del 27.04.2010 .

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO DI USO PUBBLICO

Art. 1 - Oggetto, definizioni e tipologie

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia sul suolo pubblico o privato di uso pubblico a qualsiasi titolo riconosciuto dal Servizio Comunale competente.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:
 - per "suolo pubblico" o "privato di uso pubblico" si intendono: le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito "suolo privato aperto al pubblico", ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari;
 - per "elementi di varia tipologia": si intende un insieme di manufatti o elementi di arredo posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico, sugli spazi di cui al punto 1, facilmente rimovibili non ancorati al suolo, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ai locali di Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar - caffè - gelaterie - enoteche - osterie e ristoranti).
3. Il periodo di installazione è temporaneo e non può superare un massimo di giorni 364 nell'arco dell'anno. La concessione è di durata semestrale e/o trimestrale e/o mensile ed è comunque legata all'attività all'esterno del locale del Pubblico Esercizio. Per proroghe e rinnovi si rimanda alle disposizioni presenti al successivo art. 8.
4. La durata così determinata è gestita dal Servizio comunale competente.
5. Gli elementi, da collocare a titolo temporaneo di varia tipologia, sono così di seguito indicati:
 - 1) tavoli e sedie
 - 2) pedane
 - 3) fioriere ed elementi di delimitazione
 - 4) ombrelloni
 - 5) strutture con coperture
 - 6) strutture con copertura e con possibilità di chiusura stagionale
6. Per i parchi pubblici, in cui l'occupazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, non si applica il comma precedente.
7. Il presente regolamento non si applica per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non rientra nelle definizioni sopra riportate, che rimane comunque assoggetta a nulla osta e a relativi canoni).

Art. 2 - Profili di regolamentazione generale

1. Il titolare di un esercizio pubblico, ovvero privato gravato di servitù di pubblico passaggio, che intenda collocare una delle strutture sopra indicate dovrà ottenere dall'Amministrazione Comunale la necessaria concessione di occupazione temporanea del suolo.
2. Nel caso in cui gli elementi siano collocati sul suolo privato, non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi una richiesta e una documentazione analoga a quella elencata per le aree pubbliche o private di uso pubblico, restando comunque fatte salve le indicazioni dello strumento urbanistico e del Regolamento Edilizio.
3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale, determinati in base alle leggi vigenti, il richiedente deve, se richiesto, ottenere preliminarmente il necessario nulla-osta degli Enti competenti in materia.
4. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie sopra elencate devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono essere ancorati al suolo.

5. Sono ammesse le occupazione che riguardano stalli di sosta. Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra. Non sono ammesse concessione che riguardino stalli di carico e scarico o riservati a portatori di handicap o stalli riservati alle farmacie.
6. La concessione è rilasciata in bollo ed è subordinata alla consegna all'Amministrazione Comunale di una fidejussione di garanzia degli impegni assunti, per un importo pari all'annualità del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP).
7. In caso di inadempienza il manufatto viene rimosso in danno del titolare dell'Amministrazione Comunale, la quale incamera le garanzie fideiussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.
8. La concessione è soggetta al pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e ad ogni altro canone e tributo vigente o stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo

1. L'occupazione del suolo deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario, ove possibile in adiacenza del fabbricato anche al fine di garantire una corretta competizione imprenditoriale e di evitare che possa ingenerarsi confusione nell'utenza tra segni distintivi, prodotti e attività concorrenti. I diversi accordi eventualmente raggiunti tra i titolari degli esercizi contigui saranno liberamente valutati dall'Amministrazione Comunale, salvo, comunque, il rispetto dei limiti di superficie e delle ulteriori condizioni di cui al successivo comma 3.
2. Il rapporto tra superficie delle strutture esterne, di cui al precedente art. 1, comma 5, e la superficie dello spazio di sosta esistente (sala da pranzo o somministrazione alimenti – sala di somministrazione bevande – l.r 30/2003 - p.e. Tipologia Unica) all'interno dell'esercizio si ritiene ammissibile, in deroga e compatibilmente con le condizioni del luogo di ubicazione dell'esercizio pubblico, un aumento non superiore al 75% della superficie ricettiva autorizzata.
3. L'autorizzazione per la collocazione delle strutture esterne può essere rilasciata, compatibilmente con l'ubicazione dei pubblici esercizi, le esigenze di viabilità e di sicurezza pubblica, per una superficie non superiore al 75% di quella dei locali interni.
In ogni caso, per i pubblici esercizi situati nel centro storico (entro la cerchia delle Mura Venete) e nelle aree a traffico limitato, al fine di garantire il decoro dell'ambiente, di evitare l'alterazione degli elementi architettonici, di assicurare la visuale di sfondi architettonici e paesaggistici, di salvaguardare la circolazione e la fruibilità delle aree da parte di tutti i cittadini, nonché di permettere il funzionale passaggio dei mezzi di soccorso, gli arredi esterni non potranno occupare un'area comunque superiore a mq. 70.

Tale limite potrà essere ulteriormente ridotto previo parere della Conferenza di Servizio dei settori interessati, in considerazione della conformazione e tipologia delle aree sulle quali insistono i pubblici esercizi e per superiori esigenze di salvaguardia della circolazione, della sicurezza e dell'ordine pubblico in ottemperanza alle norme vigenti.

Per quanto concerne Piazza del Duomo, tenuto conto della particolarità del luogo in ragione della viabilità, della struttura architettonica e della centralità della vita cittadina, si demanda alla Giunta di attribuire annualmente, anche in deroga alle disposizioni precedenti (o al disposto del capoverso precedente, per intenderci quello che stabilisce il limite massimo dei 70 mq.) valutando il numero e la tipologia degli esercizi pubblici che insistono sulla piazza, la superficie occupabile da ciascuno, in misura tale da assicurare una sostanziale equità, nonché garantire il rispetto della viabilità e la normale attività degli altri esercizi commerciali esistenti sulla Piazza.

4. L'occupazione non deve interferire con la circolazione veicolare in atto né con gli attraversamenti pedonali e creare problemi di visibilità alla segnaletica stradale.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal Codice della Strada. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale negare l'autorizzazione qualora sussistano pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 4 - Pubblicità sulle strutture

1. Sugli elementi delle strutture è ammessa esclusivamente la pubblicità dell'esercizio non luminosa né illuminata.
2. Il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dal successivo art. 15, anche con l'acquisizione dei pareri di altre strutture dell'Amministrazione interessate.

Art. 5 - Esecuzione interventi sulle aree interessate dalle concessioni

1. Il suolo deve essere lasciato libero dalle strutture, con rimozioni a carico degli esercenti, nei seguenti casi:
 - a) Ogni qualvolta nella località interessata debbano essere effettuati dei lavori in esecuzione di opere di pubblico interesse, di manutenzione di chiunque abbia un legittimo interesse, di interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso dovrà essere comunicato all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. La comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione o sospensiva di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata delle strutture, la comunicazione alla parte interessata può essere effettuata in forma urgente.

Art. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o alle proprietà private

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dal titolare della concessione.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione pubblica, alla sede stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. I lavori di ripristino dovranno essere effettuati mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo quanto previsto dal Regolamento per i lavori nel sopra e nel sottosuolo da concordarsi con gli uffici competenti.

Art. 7 - Manutenzione delle strutture

1. Tutte le componenti degli elementi delle strutture devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari della concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza sia tecnica che estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica ed emessa una specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate e del ripristino dell'area con ogni onere a carico del titolare della Concessione per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 8 - Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per le tipologie di cui all'art. 1 comma 5, punti 1), 2), 3) e 4), non può essere rinnovata, è concessa la proroga per un periodo complessivo, in ogni caso, non superiore a 200 giorni/anno solare, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio può essere rinnovata per le strutture di tipologia di cui all'art. 1 comma 5, punti 5) e 6), di anno in anno e/o per il periodo stabilito dall'atto autorizzativo rilasciato a seguito di parere preventivo espresso della Giunta Comunale. Il rinnovo è rilasciato a seguito di presentazione di dichiarazione che non sussistano modifiche alle condizioni e ai requisiti che ne hanno determinato l'autorizzazione originaria.
3. Il rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, sulla base di una semplice domanda.

Art. 9 - Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per strutture

1. L'amministrazione Comunale può revocare - modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, la concessione di occupazione del suolo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse - di tutela della circolazione - della sicurezza stradale - dell'igiene - dell'estetica e del decoro, imponendo delle nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture.
2. L'Amministrazione può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi: per manifestazioni promosse dallo Stato - dal Comune o da altri Enti; per comizi pubblici; per altri motivi giustificati dall'Amministrazione; per cause di forza maggiore (nevicate, incendi, inondazioni, ecc.).
3. La concessione può essere revocata nel caso si verifichino una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso che agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, previa emissione di diffida;
 - b) nel caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento, previa emissione di diffida;
 - c) nel caso gli impianti tecnologici non risultino conformi alle normative vigenti, previa emissione di diffida;
 - d) nel caso che la mancanza di manutenzione comporti danni al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose, previa l'emissione di diffida;
 - e) nel caso vengano a mancare i nulla osta prescritti dal presente regolamento;
 - f) nel caso l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa l'emissione di diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - g) nel caso del mancato pagamento del canone dovuto, previa l'emissione di diffida.
4. Nei casi previsti dalle lettere b), c), e) del precedente comma e dall'articolo 5, la concessione potrà essere immediatamente sospesa.
5. La concessione di occupazione del suolo può essere revocata, con emanazione di uno specifico provvedimento. Quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo oggetto di occupazione, provvederà ad informare l'interessato delle nuove scelte progettuali. Ad approvazione avvenuta l'Amministrazione procederà ad informare, almeno con 30 giorni di preavviso, i soggetti interessati, in merito al progetto esecutivo della trasformazione dell'area.

6. La revoca - la modifica o la sospensione della concessione sarà notificata all'interessato con apposito atto amministrativo, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, e il termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
7. Nel caso di revoca della concessione o della scadenza della stessa, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito dalla Concessione di occupazione. In caso di inadempienza provvederà il Comune a spese del Concessionario.
8. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 10 - Rinuncia alla concessione di occupazione per le strutture

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale (se richiesto) restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 8 comma 2 del "Regolamento COSAP".

Art. 11 - Decadenza dalla concessione o dalla autorizzazione alla occupazione del suolo con strutture

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) il perdurante inadempimento o le relative violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato;
 - b) mancato versamento del canone totale dovuto alla scadenza prevista dal "Regolamento COSAP";
 - c) inosservanza delle leggi e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) uso diverso rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la Concessione.
2. La concessione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, la stessa decade automaticamente in presenza di cessazione e/o subentro in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 12 - Caratteristiche tecniche degli elementi per la realizzazione di strutture

1. Con deliberazione dell'Amministrazione Comunale, per ogni tipologia di elementi e per la composizione così come elencato nell'articolo 1 - comma 5, sono definite, le caratteristiche formali - tecniche - dimensionali - del tipo di materiali da utilizzarsi - e dei colori, oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e la griglia localizzativa, di cui all'allegato A) e le procedure, criteri e modalità attuative di cui all'allegato B),

Art. 13 - Piano dell'uso del suolo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre dei piani dell'uso del suolo al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti da esporre.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, attraverso gli uffici competenti, di vagliare eventuali progetti d'arredo coordinati presentati da più titolari di attività commerciali adiacenti con un'unica richiesta.

Art. 14 - Limitazioni per la predisposizione di strutture

1. L'Amministrazione Comunale, con proprio atto, individua le aree e i luoghi nei quali sono ammesse composizioni di elementi esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 5. punti 1) 2) 3) e 4), così come stabilito nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Per le strutture di cui all'art. 1, comma 5, punti 5) e 6), saranno "obbligatoriamente" oggetto di parere preventivo della Giunta Comunale, così come previsto relativamente al rilascio degli atti di concessione e autorizzazione dal vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.
4. Sul suolo, in aderenza a percorsi porticati di edifici vincolati, in base alla normativa o dal P.R.G. sono ammesse composizioni di elementi esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 5, punti 1), 2), 3) e 4) del presente regolamento.

Art. 15 - Procedure e semplificazione

1. Le procedure, relative all'attivazione e allo sviluppo dei procedimenti amministrativi riguardanti l'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione del suolo, sono definite con specifici atti degli organi competenti nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalle leggi vigenti in materia.
2. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni del suolo, per le tipologie dell'art. 1 comma 5, punti 1), 2), 3) e 4) del presente regolamento, è determinato in via generale in 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine può essere interrotto, per una sola volta, esclusivamente con motivazione scritta, e decorre nuovamente per intero dall'integrazione documentale richiesta.
3. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni del suolo, per le tipologie dell'art. 1 comma 5, punti 5) e 6) del presente regolamento, è determinato in via generale per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.03.1999, in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine può essere interrotto, per una sola volta, esclusivamente con motivazione scritta, e decorre nuovamente per intero dall'integrazione documentale richiesta.
4. Le procedure definite dal comma 1. del presente articolo devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.
5. In ogni caso deve essere garantita idonea informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Diritto di controllo – accertamento delle violazioni – ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Comando di Polizia Locale o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto di prendere visione dell'atto concessorio.
2. In caso di accertate violazioni, per mancanza di concessione e/o autorizzazione, per occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, per danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione o per altri casi, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione.
3. La contestazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle leggi e dai Regolamenti, comporta l'immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione non assentita o l'immediato adeguamento alle indicazioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
4. Nei casi di accertata violazione, di cui al precedente comma 2, è disposta una apposita ordinanza con i contenuti del precedente comma 3 assegnando ai responsabili della violazione un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine il ripristino sarà effettuato d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese comprensive quelle di custodia.

Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il Canone (COSAP) è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale in concessionario è autorizzato a collocare gli elementi decripti al comma 1, dell'articolo 3.
3. Le occupazione del suolo pubblico di cui all'articolo 1, seguono quanto è previsto dagli articoli del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP", approvato con deliberazione consigliere del 30 marzo 1999 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni,
4. Per importi complessivi superiori a € 2.000,00 l'ammontare del canone potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate. La prima rata dovrà essere versata in forma anticipata al rilascio della concessione, le rimanenti due rate dovranno essere versate in forma anticipata a 1/3 e 2/3 del periodo di occupazione del suolo pubblico per la quale è stata rilasciata la concessione.
5. Il pagamento totale o della prima rata del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
6. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 comma 1, del presente Regolamento.
7. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

Art. 18 - Indennità - sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del Canone COSAP, è dovuta, per le occupazioni di cui all'art. 1) , una sanzione pari al 100% della quota relativa ai giorni di ritardato pagamento.
2. La sanzione di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti facenti parte del Settore competente.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 3 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore competente. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
5. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dal Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare del 30 marzo 1999 n. 42.
6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4, oltre alla sanzione amministrativa prevista sarà adottato un provvedimento:
 - a) **di diffida**; a seguito di ulteriore violazione della norma, un provvedimento di **sospensione** dell'autorizzazione all'occupazione **per un giorno**; nell'ipotesi di ulteriore recidiva, saranno adottati provvedimenti graduali di sospensione dell'occupazione **per tre giorni, poi per cinque**, e poi per un numero di giorni di volta in volta raddoppiati. Se l'inosservanza persiste, si potrà disporre la riduzione dell'orario e nei casi estremi la revoca dell'autorizzazione.

7. Le occupazioni abusive che non saranno tempestivamente rimosse comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nell'anno successivo.
8. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
9. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Dalle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale della Polizia Locale. Qualore l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 19 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento viene fatto riferimento al D.lgs. n° 285 del 1992 ed al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.03.1999.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, in relazione all'installazione di pubblicità, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con Delibera del Consiglio n°136 del 6.10.1997.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, in relazione ad aspetti Urbanistici e Edilizi, si fa riferimento alle norme dello strumento urbanistico generale vigente e adottato a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente e adottato.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le modifiche al presente regolamento, derivanti da variazioni di leggi e disposizioni regionali e Statali, possono essere apportate su proposta del Dirigente competente previa delibera di Giunta Comunale.
3. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, definizioni e tipologie
- Articolo 2 - Profili di regolamentazione generale
- Articolo 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo
- Articolo 4 - Pubblicità sulle strutture
- Articolo 5 - Esecuzione interventi sulle aree interessate dalle concessioni
- Articolo 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o alle proprietà private
- Articolo 7 - Manutenzione delle strutture
- Articolo 8 - Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga
- Articolo 9 - Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione suolo pubblico per strutture
- Articolo 10 - Rinuncia alla concessione di occupazione per le strutture
- Articolo 11 - Decadenza della concessione o della autorizzazione all'occupazione del suolo con strutture
- Articolo 12 - Caratteristiche tecniche degli elementi per la realizzazione di strutture
- Articolo 13 - Piani dell'uso del suolo
- Articolo 14 - Limitazioni per la predisposizione di strutture – aree
- Articolo 15 - Procedure e semplificazione
- Articolo 16 - Diritto di controllo – accertamento delle violazioni – ordinanza di sgombero e ripristino
- Articolo 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 18 - Indennità – sanzioni
- Articolo 19 - Disposizioni di rinvio
- Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie
- Allegato A)
- Allegato B)

ALLEGATO A) al Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato ad uso pubblico

Specifiche in merito a divieti e limitazioni di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

1. Con l'opportuna planimetria di riferimento del Centro Storico (allegata), sono visualizzate le disponibilità (compatibilità) ambientali ai fini della collocazione ed installazione su suolo pubblico (strade e piazze) delle strutture di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento. La suddetta planimetria individua con appositi colori quattro categorie di luoghi (piazze - strade) al fine di un utilizzo del suolo pubblico per l'installazione delle strutture:

Centro Storico	
1. zone verdi:	Vie e aree non occupabili con alcun elemento di cui all'art. 1, comma 5 - Regolamento) per problemi viabilistici (sezioni stradali ridotte, flussi di traffico elevati, presenza di spazi di sosta libera o regolamentata)
2. zone blu:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione
3. zone rosse:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione – 4) ombrelloni
4.	Parchi Pubblici Comunali

1) tavoli e sedie

2) pedane

3) fioriere ed elementi di delimitazione

4) ombrelloni

Nei percorsi porticati e nelle gallerie, del centro storico, sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura in quanto trattasi di ambiti strutturalmente e funzionalmente già "coperti".

2. Con l'opportuna planimetria di riferimento della Prima Periferia (allegata), sono visualizzate le disponibilità (compatibilità) ambientali ai fini della collocazione ed installazione su suolo pubblico (strade e piazze) delle strutture di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento. La suddetta planimetria individua con appositi colori quattro categorie di luoghi (piazze - strade) al fine di un utilizzo del suolo pubblico per l'installazione delle strutture:

Prima Periferia	
1. zone verdi:	Vie e aree non occupabili con alcun elemento di cui all'art. 1, comma 5 - Regolamento) per problemi viabilistici (sezioni stradali ridotte, flussi di traffico elevati, presenza di spazi di sosta libera o regolamentata)
2. zone blu:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione
3. zone rosse:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione – 4) ombrelloni
4.	Parchi Pubblici Comunali

--	--

- | | |
|--|---------------|
| 1) tavoli e sedie | 2) pedane |
| 3) fioriere ed elementi di delimitazione | 4) ombrelloni |

Nei percorsi porticati e nelle gallerie, del centro storico, sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura in quanto trattasi di ambiti strutturalmente e funzionalmente già “coperti”.

3. Con l'opportuna planimetria di riferimento della Periferia (allegata), sono visualizzate le disponibilità (compatibilità) ambientali ai fini della collocazione ed installazione su suolo pubblico (strade e piazze) delle strutture di all'art. 1, comma 5 del Regolamento. La suddetta planimetria individua con appositi colori tre categorie di luoghi (piazze - strade) al fine di un utilizzo del suolo pubblico per l'installazione delle strutture:

Periferia	
1. zone verdi:	Vie e aree non occupabili con alcun elemento di cui all'art. 1, comma 5 - Regolamento) per problemi viabilistici (sezioni stradali ridotte, flussi di traffico elevati, presenza di spazi di sosta libera o regolamentata)
2. zone blu:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione
3. zone rosse:	Vie e piazze occupabili con elementi di cui all'art. 1, comma 5 – Regolamento punti 1) tavoli e sedie - 2) pedane - 3) fioriere ed elementi di delimitazione – 4) ombrelloni
4.	Parchi Pubblici Comunali

- | | |
|--|---------------|
| 1) tavoli e sedie | 2) pedane |
| 3) fioriere ed elementi di delimitazione | 4) ombrelloni |

Nei percorsi porticati e nelle gallerie, del centro storico, sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura in quanto trattasi di ambiti strutturalmente e funzionalmente già “coperti”.

ALLEGATO B) al Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato ad uso pubblico

Disciplinare di attuazione per l'applicazione di quanto disposto dal regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione: procedure, criteri e modalità attuative.

Indice

1. Concessione – Modalità per le richieste (pag. 2 – 3)
2. Iter delle pratiche (pag. 3 - 4)
3. Schede applicative per la progettazione e l'installazione dei manufatti che compongono le tipologie di strutture così come definite dal regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (pag. 4 – 11)

Disciplinare di attuazione per l'applicazione di quanto disposto dal regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione: procedure, criteri e modalità attuative

1. Concessione – modalità per le richieste

- 1.1** Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una struttura, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti.
- 1.2** Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare all'Ufficio competente, con congruo anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede la concessione stessa, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, indirizzata al Dirigente del Settore competente, corredata della seguente documentazione:
- a) struttura: siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b) campione del tessuto della eventuale copertura;
 - c) fotografie a colori (formato minimo 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita;
 - d) nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, relativa all'ottenimento degli stessi nulla-osta;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio,
 - l'autorizzazione dell'esercizio pubblico o la domanda di voltura;
 - la richiesta per il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per gli edifici e/o le aree vincolati ai sensi del D.Lgs.490/1999.
- 1.3** In deroga a quanto previsto dal precedente punto 1.2, per le richieste relative a strutture corrispondenti alle tipologie 1), 2), 3) e 4) (vedi art. 1, comma 5 - Regolamento) si ritiene sufficiente un disegno in scala libera, depliant illustrativo, due foto a colori illustranti il palazzo, le vetrine dell'esercizio e lo spazio antistante da occupare, riprese con prospettive diverse, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale.
- 1.4** Ad avvenuta completa operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, quando la domanda volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico sia contestuale alla nuova autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio può essere presentata allo stesso Sportello Unico, nel rispetto degli elementi quanto previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3.
- 1.5** Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, la dichiarazione, in calce alla domanda, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità della struttura a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al punto 1.2.
- 1.6** Come disposto dall'art. 20 del Regolamento, nel caso la struttura non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare i titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto dal presente disciplinare, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

- 1.7 Allo scadere del termine della concessione ogni singolo elemento della struttura dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico.
- 1.8 Entro 60 giorni dalla data di installazione della struttura il titolare della concessione è tenuto a consegnare allo stesso ufficio cui è stata presentata la richiesta, idonea documentazione fotografica – almeno 2 foto a colori formato 9x12 – della struttura installata. Tale documentazione viene richiesta per controllare la conformità degli elementi installati con il progetto di cui alla concessione, nonché per semplificare la procedura per una eventuale e successivo rinnovo della concessione.
- 1.9 In qualsiasi momento del procedimento amministrativo per la concessione ed in qualsiasi fase della durata della stessa, l'Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità della struttura installata al progetto presentato.

2. Iter delle pratiche

- 2.1 Il Servizio Attività Economiche è competente a ricevere l'istanza, ne cura l'istruttoria preliminare acquisendo i pareri dei Settori interessati, anche secondo quanto previsto dal successivo punto 2.3.
- 2.2 Le richieste attinenti le occupazioni di suolo e spazio pubblico verranno valutate direttamente dal Funzionario responsabile del procedimento, a condizione che i progetti presentati siano conformi alle norme contenute nel disciplinare stesso. Fanno eccezione le seguenti casistiche:
 1. tutte le occupazioni non conformi al disciplinare;
 2. tutte le tipologie da situare in aree di interesse storico-ambientale;
 3. le tipologie a struttura - 5) e 6);
 4. i progetti di arredo coordinati, così come definiti dall'art.13 del Regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.
- 2.3. Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma precedente, il Dirigente del Settore, preposto al rilascio della concessione, dovrà inviare la richiesta, per l'acquisizione del parere, all'Ufficio Edilizia Privata per l'Edilizia Storico Monumentale per gli aspetti di inserimento estetico-ambientale, al Servizio Attività Economiche per gli aspetti commerciali, pubblicitari ed entrate e al Settore Tecnico Comunale per gli interventi sul suolo pubblico e sul verde nel caso che la richiesta interessi aree verdi e in materia di viabilità.
- 2.4. Una volta acquisiti i pareri obbligatori di cui al punto precedente, il Dirigente del Settore provvede al rilascio o al diniego della concessione. Le concessioni rilasciate a fronte di parere negativo dei Settori interessati, dovranno essere adeguatamente motivate.
- 2.5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, l'efficacia della concessione è subordinata all'effettiva acquisizione del nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Lombardia da parte dell'interessato.

3. Schede applicative per la progettazione e l'installazione dei manufatti che compongono le tipologie delle strutture così come definite dal regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione

3.1. Tavoli e sedie

3.1.1. Definizione-finalità

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione.

3.1.2. Occupazione

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a mt. 2.00.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna:

- sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l'intera sezione del marciapiede o dello slargo;
- in presenza di occupazione con estensioni superiori ai mt. 15,00 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

3.1.3. Forma, materiali e colori

Le tipologie di tali elementi sono libere salvo che nel centro storico dove sono da privilegiare arredi mobili in legno, metallo con sedute preferibilmente in tela adottando strutture leggere, forme e materiali tradizionali (es. sedie tipo regista) con esclusione delle strutture in materiale plastico e con colori e toni in armonia con il contesto.

I tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate), legno o vimini, adottando strutture leggere, forme e materiali tradizionali e con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico. Al fine di accrescere l'attrattiva e l'eleganza dei luoghi storici della città, i titolari delle attività dovranno privilegiare l'uso di tovaglie e copri tovaglie in tessuto. Non sono ammessi materiali plastici e tinte che contrastino fortemente con l'ambiente circostante,

3.1.4. Bancone esterno e sgabelli

Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banchi esterni e gli sgabelli.

3.2. Pedane

3.2.1. Definizione

Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

- Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini)
- Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

3.2.2. Divieti

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

3.2.3. Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

3.2.4. Indicazioni particolari

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

3.2.5. Sicurezza

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate.

3.2.6. Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Per la predisposizione delle stesse si raccomanda l'uso di parquet e nell'eventualità di rivestimenti della pedana (moquette o materiali diversi dal legno) i colori devono essere accordati con quelli dei materiali dell'intorno (terre, muschi).

3.3. Fioriere ed elementi di delimitazione

3.3.1. Definizione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

3.3.2. Finalità

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla posa degli elementi previsti, in forma continuativa a delimitazione dell'occupazione dell'area destinata alla somministrazione. L'accesso e il deflusso dell'area da parte degli avventori potrà avvenire esclusivamente dal lato posto in prossimità dell'esercizio (per Piazza Duomo, i portici) o dal lato opposto. Quest'ultimo, con una limitata apertura da ricavarsi attraverso gli elementi di delimitazione.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

3.3.3. Tipologie previste

Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

3.3.4. Occupazione

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) i manufatti non devono debordare dall'area di concessione;
- b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;

- c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.

Le recinzioni, se costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento dovranno essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

3.3.5. Dimensioni

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.

Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,10.

3.3.6. Pubblicità

Le fioriere ad uso privato non possono avere scritte pubblicitarie.

I paraventi e gli altri tipi di recinzione possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto.

3.3.7. Manutenzione

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano: Lauro, Pitosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere.

3.3.8. Rimozione e sanzioni

Le fioriere abbandonate, danneggiate, con essenze morte, così come le altre tipologie di manufatti, dovranno essere immediatamente rimossi e sostituiti da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione comunale procederà a norma di legge.

3.3.9. Forma, materiali e colori

L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.

Per l'occupazione temporanea con dehors aperti in Piazza Duomo, a tal fine, gli elementi di delimitazione dovranno avere obbligatoriamente forme e materiali come da progetto allo scopo predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro materiale.

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 40% della superficie complessiva).

Nel centro storico sono da preferire barriere metalliche del tipo a croce di Sant'Andrea o simili eventualmente con cristallo interno sagomato (paravento con altezza max. di mt. 1,60).

Per quanto riguarda le fioriere si raccomanda l'adozione di tipologie, forme e materiali tradizionali (cotto, similcotto, legno lavorato) quantomeno nelle zone storiche.

3.3.10. Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

3.4. Ombrelloni

3.4.1. Definizione

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

3.4.2. Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

3.4.3. Pubblicità

Sono ammesse scritte pubblicitarie (salvo che nel centro storico), previa autorizzazione del competente Servizio, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

3.4.4. Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

3.4.5. Rimozioni e sanzioni

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

3.4.6. Forma, materiali e colori

Nel centro storico si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

3.5. Strutture con coperture

3.5.1. Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

3.5.2. Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

3.5.3. Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 2,00.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

3.5.4. Dimensioni

- Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – minimo mt. 2,20.
- Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00.
- Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

3.5.5. Indicazioni particolari

Le coperture non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare.

Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, le eventuali recinzioni dovranno essere trasparenti.

3.5.6. Sicurezza

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone.

A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

3.5.7. Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- a) sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;
- b) tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio;
- c) colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, tinta unita o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- d) la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

3.6. Strutture con copertura e con possibilità di chiusura stagionale

3.6.1. Definizione

Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

3.6.2. Divieti

E' vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.

3.6.3. Occupazione

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a

condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 2 metri di larghezza a partire dal filo esterno del marciapiede.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e/o a traffico limitato e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

Nel caso trattasi di pareti porticate, con esclusione degli edifici vincolati ex D.Lgs.490/1999 e degli edifici classificati 1^a dal PRG (spesso coincidenti) e per i quali non sono ammesse alterazioni di sorta, possono essere previste strutture in aderenza al portico a condizione che il manufatto o fronteggi un singolo occhio di portico o nel caso che le dimensioni siano tali da occupare più occhi di portico (comunque limitatamente al singolo edificio) si adotti una soluzione a moduli base corrispondenti ai singoli occhi e collegati tra loro attraverso moduli di raccordo dimensionati sulla partitura del portico stesso, sia esso ad archi o architravato, su colonne o pilastri.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

3.6.4. Forma, materiali e colori

Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; la struttura preferibilmente metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo); nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno; in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale (Qualità Urbana); per le coperture, nell'ambito del centro storico, sono da privilegiare materiali quali i telati, policarbonato, metallo con fattura non pesante, il vetro; per quanto riguarda il colore sono consigliati il verde bottiglia, il rosso amaranto o l'antracite, con finiture in colore oro, giallo, nero, rosso; nelle restanti zone della città materiali e colori, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

3.6.5. Requisiti igienico sanitari

Contiguità con il pubblico esercizio:

- considerato che la struttura con possibilità di chiusura è allestita in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, si ritiene di norma preferibile la sua collocazione in contiguità con l'esercizio di appartenenza, ciò nonostante nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi non traslabili o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue seppure fronteggianti l'esercizio di appartenenza a condizione che il collegamento tra esercizio e struttura sia protetto almeno con copertura.

Conformazione e materiali delle strutture:

- poiché la struttura surroga di fatto la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile. Non si ritengono ammissibili pavimenti o pareti che presentino discontinuità, né pavimenti rivestiti di moquette o altro materiale che faciliti l'assorbimento della sporcizia o della polvere.

Per quanto riguarda i requisiti di areazione ed illuminazione dei locali esistenti ed autorizzati ai quali viene addossata la struttura, si devono comunque assicurare quelli minimi previsti dal vigente Regolamento Edilizio comunale. L'addossamento delle strutture all'esercizio non deve occludere le superfici finestrate della cucina e di servizi igienici fatto salvo il caso in cui la finestra non sia apribile e il servizio sia dotato di areazione meccanica.

Le strutture non costituiscono ampliamento dell'esercizio, ma sistema che favorisce la fruibilità degli esercizi per gli utenti e che pur dovendo assicurare alcuni requisiti igienico-sanitari sopra richiamati, la loro superficie non può condizionare i requisiti igienico-strutturali e funzionali di esercizi già esistenti e formalmente autorizzati ad ogni effetto.

3.7. Impianti tecnologici

3.7.1. Illuminazione

Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture definite nei punti che precedono (recinzioni, coperture a capanno, padiglioni, ecc) dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica.

La posa dell'impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme alla legge 46/90, art. 9.

I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre mt. 0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine solo alla presenza di marciapiedi e non dovranno avere una sporgenza superiore a mt. 0,60 e altezza superiore a mt. 2,20.

3.7.2. Riscaldamento

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiaori di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben aerati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).

Gli irradiaori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.